



U.S.R.

## IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 30;
- VISTO** il *Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole*, emanato con D.R. n. 571 del 14/2/2013, così come modificato con D.R. n. 2414 del 9/7/2013;
- VISTO** il D.R. n. 910 del 27/03/2014 con il quale è stata istituita ed attivata, a decorrere dalla data del predetto Decreto, la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria;
- VISTO** il *Regolamento elettorale della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria*, emanato con D.R. n. 3047 del 17/09/2014;
- VISTO** il D.R. n. 2648 del 04/08/2016 con il quale è stato costituito il Consiglio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria;
- VISTA** la Delibera n. 02 del 27/03/2017 con la quale il Consiglio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria ha approvato una proposta di Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola stessa;
- VISTA** la Delibera n. 45 del 11/07/2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria*;
- VISTA** la Delibera n. 57 del 11/07/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul sopra citato Regolamento;

## DECRETA

E' emanato il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria* il cui testo è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

**IL RETTORE**  
**Gaetano MANFREDI**

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*  
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione: dott. Francesco BELLO  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari*  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio dott. Antonio NASTI



## REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA

### TITOLO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

#### ART. 1

##### *(Composizione della Scuola)*

1. La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria è costituita secondo le norme di cui all'art. 30 e 50 dello Statuto di Ateneo, ed è composta dai seguenti Dipartimenti:

- a) Dipartimento di Agraria;
- b) Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali.

#### ART. 2

##### *(Autonomia della Scuola)*

1. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e di spesa in relazione alle funzioni alla stessa assegnate. In particolare, nell'ambito della predetta autonomia, la Scuola:

- a) costituisce Centro autonomo di gestione ai sensi del *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*; la gestione contabile della Scuola afferisce al bilancio del Dipartimento di appartenenza del Presidente della Scuola;
- b) ha autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza;
- c) dispone di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento.

#### ART. 3

##### *(Funzioni della Scuola)*

1. Ai sensi dell'art. 3 del *Regolamento di Ateneo per l'Organizzazione e Funzionamento delle Scuole*, la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina le attività didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte, sovrintendendo alla razionale gestione dell'offerta formativa ed alla tutela della qualità della didattica, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con il Presidio di Qualità della didattica;
- b) favorisce la ricerca interdisciplinare, promuovendo l'internazionalizzazione nel quadro del Piano triennale di Ateneo approvato dagli organi di governo, ed i grandi progetti di ricerca che coinvolgono le aree culturali dei Dipartimenti ad essa afferenti. Promuove ed incoraggia le attività di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le iniziative dei singoli Dipartimenti;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di Dottorato, anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole ed altri Atenei, e di Scuole di Specializzazione;
- d) verifica la distribuzione dei carichi didattici al personale di ruolo ed il conferimento a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative effettuate dai Dipartimenti alla luce di criteri ispirati al soddisfacimento dei fabbisogni di docenza, al rispetto dei requisiti per l'accreditamento, alla gestione ottimale delle risorse;
- e) esercita la gestione dei servizi comuni ad essa affidati;



- f) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche;
- g) formula proposte organizzative ed esprime pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica, alla luce di criteri ispirati al perseguimento di economie di scala e di scopo e dell'uso ottimale delle risorse e delle strutture;
- h) sovrintende al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e gestisce i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra più Scuole e fra una Scuola e Dipartimenti non afferenti ad essa;
- i) coordina le proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola relative ai Corsi di Master e Corsi di Perfezionamento, per l'eventuale integrazione di attività di formazione aventi obiettivi comuni.

## **TITOLO II – ORGANI DELLA SCUOLA**

### **ART. 4**

#### ***(Organi della Scuola)***

1. Sono organi della Scuola:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio della Scuola.

### **ART. 5**

#### ***(Il Presidente)***

1. Il Presidente della Scuola è un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio. La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
2. Le funzioni del Presidente sono quelle previste dall'art. 30 dello Statuto dell'Ateneo e dall'art. 6 del citato *Regolamento di Ateneo per l'Organizzazione e il Funzionamento delle Scuole*.
3. Il Presidente nomina, fra i professori componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente cessa dall'ufficio insieme con il Presidente alla scadenza naturale del mandato o in caso di revoca. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Vicepresidente resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente.

### **ART. 6**

#### ***(Il Consiglio)***

1. La composizione, le funzioni e le modalità di elezione delle rappresentanze nel Consiglio sono quelle stabilite all'art. 30, comma 9, dello Statuto dell'Ateneo e dall'art. 9 del sopra citato *Regolamento di Ateneo per l'Organizzazione e il Funzionamento delle Scuole*.



## ART. 7 (Funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo deliberante della Scuola:
  - a) elegge il Presidente della Scuola;
  - b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del *Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole*;
  - c) assume deliberazioni nelle materie di competenza della Scuola precisate all'art. 3, ivi compresa la sottoscrizione di convenzioni, accordi e protocolli di intesa in tali materie;
  - d) assume deliberazioni nelle materie delegate dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. u) dello Statuto di Ateneo;
  - e) assolve ad ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

## ART. 8 (Modalità di riunione e funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, mediante posta elettronica certificata o con altra modalità che provi l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente, in cui detto termine può essere ridotto a due giorni.
2. L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Presidente. Qualora un terzo dei componenti del Consiglio richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, il Presidente lo iscrive alla prima seduta utile.
3. Il *quorum* costitutivo si intende raggiunto in presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio al netto degli assenti giustificati, ferma restando la necessità della presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La giustificazione dell'assenza deve pervenire al competente ufficio amministrativo della Scuola, anche per posta elettronica, entro l'orario di inizio della seduta. Coloro che sono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo sono considerati assenti giustificati; sono altresì considerati giustificati gli assenti per missione. La validità delle sedute è constatata dal Presidente all'inizio delle stesse. Se entro trenta minuti dall'ora della convocazione non è raggiunto il numero legale, il Presidente può rinviarla di un'ora o, in alternativa, dichiarare deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una successiva seduta. Coloro i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale. Su richiesta anche di un singolo componente può essere verificata la sussistenza del numero legale prima di ogni votazione. Per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.
4. I componenti del Consiglio esprimono di norma il voto in modo palese e per alzata di mano. Su richiesta di almeno 1/3 dei votanti, ed in ogni caso quando le votazioni riguardano persone, si procede per scrutinio segreto. In tal caso, i voti sono espressi attraverso apposita scheda. Il Presidente può annullare la votazione in caso di accertata irregolarità e dispone che sia immediatamente ripetuta.
5. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti che esprimono voto favorevole o contrario sulla proposta di deliberazione.
6. La componente studentesca partecipa alle riunioni del Consiglio di Scuola ed esprime il proprio voto esclusivamente nelle materie concernenti l'attività didattica.





7. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione ristretta alla categoria interessata e a quella immediatamente superiore.

8. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal professore ordinario con minore anzianità nel ruolo.

9. I verbali delle riunioni del Consiglio sono approvati nella seduta successiva, salvo i casi di particolare urgenza per i quali è possibile procedere all'approvazione seduta stante.

## ART. 9

### *(Modalità della discussione)*

1. Il Presidente coordina la discussione e le modalità d'intervento: apre e chiude ciascuna seduta e può sospenderla; introduce gli argomenti; dà la parola a chi la chiede o a chi deve riferire; può a sua discrezione ridare la parola; dichiara chiusa la discussione.

2. Le comunicazioni del Presidente sono, di norma, date all'inizio della seduta del Consiglio. Le comunicazioni non danno luogo a votazione ma ciascun membro può chiedere delucidazioni. Nel caso in cui un membro non condivida decisioni o valutazioni del Presidente può chiedere che venga verbalizzato il proprio parere.

3. Nella discussione il Presidente dà la parola nell'ordine in cui ciascuno ne ha fatto richiesta. Ciascun componente può avere la parola una seconda volta solo dopo che tutti quelli che ne hanno fatto richiesta hanno esaurito i loro interventi. Il Presidente per motivi di opportunità può dichiarare chiusa la lista degli "iscritti a parlare"; può tuttavia accordare, a chi ha già preso in qualunque momento la parola, un ulteriore intervento per consentire una risposta chiarificatrice. Hanno la precedenza a parlare, anche rispetto ai membri già iscritti e che non abbiano ancora preso la parola, coloro che domandano di intervenire per: a) chiarire un fatto personale; b) operare un richiamo al regolamento; c) porre un emendamento alla proposta in discussione; d) presentare una mozione d'ordine.

4. Nei casi di richiamo al regolamento o mozione d'ordine, il Presidente decide immediatamente. Contro la decisione è data facoltà a ciascun membro di far verbalizzare la sua posizione.

## TITOLO III - ALTRI ORGANI DELLA SCUOLA

### ART. 10

#### *(Istituzione di altri organi della Scuola)*

1. Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto e dell'art. 5 del *Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole*, la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria può istituire i seguenti altri organi:

- a) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- b) la Consulta dei Coordinatori di corso di studio (può essere eventualmente istituita presso la Scuola, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del *Regolamento di ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle scuole*);
- c) organismi con compiti istruttori o consultivi su specifiche materie, istituiti all'interno del Consiglio della Scuola.

All'atto istitutivo di ogni altro organo della Scuola saranno disciplinati composizione, durata, funzione e funzionamento degli organi stessi provvedendo ad inserire il disposto nel Regolamento della Scuola.





**TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 11**

***(Modifiche al Regolamento)***

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti.

**ART. 12**

***(Disposizioni finali)***

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo nel tempo vigenti.